

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli Istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art. 101 del D. Lgs n. 42/2004. ID Sigef 1561

I chiarimenti della gara sono visibili su www.consip.it; www.mef.gov.it; www.acquistinretepa.it

ERRATA CORRIGE

Alla luce dell'intervenuta pronuncia del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria del 2 novembre 2015 n. 9, a parziale rettifica della risposta al chiarimento n. 14 pubblicato in data 9 ottobre 2015, si rappresenta che è consentita la partecipazione del concorrente che sia in possesso (oltre che degli altri requisiti richiesti dal Bando di gara) della sola categoria prevalente OG 11 almeno per la classifica III, fermo restando l'obbligo di rendere la dichiarazione di subappalto in relazione a tutte le lavorazioni di cui alla Categoria OG2. Difatti, a seguito della pubblicazione della surrichiamata pronuncia del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, è venuta meno la necessità di indicare, in sede di offerta, il nominativo del subappaltatore.

Si precisa che vengono pubblicati i soli quesiti e relative risposte contenenti richiesta di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art.71 del d.lgs. n.163/2006.

60) Domanda

Con riferimento al requisito di cui al p. 17.2.b.(ii) del Bando di Gara, chiede alla S.V. se nel fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti, oltre alla quota parte imputabile alla manutenzione ordinaria, possa essere favorevolmente computata anche quella generata dalla c.d. "manutenzione correttiva" e "straordinaria".

Risposta

Si veda risposta alla domanda n° 38 contenuta nella prima tranche di risposte ai chiarimenti pubblicata in data 09/10/2015.

61) Domanda

Il disciplinare di gara e il bando di gara prevedono delle situazioni che saranno sanzionate con l'esclusione del concorrente. Il disciplinare di gara prevede in diversi frangenti la dicitura 'pena l'esclusione' in caso di alcuni comportamenti erronei dei concorrenti. Il bando al par 17.1 prevede una regolarizzazione delle irregolarità mediante pagamento di sanzione (con conseguente venir meno dell'esclusione). Premesso questo, e considerato l'art- 46 del D.leg. 163/2006 che stabilisce le cause tassative di esclusione si chiede, per potere partecipare in maniera trasparente e preparare correttamente l'offerta, di chiarire in maniera non equivoca se:

- a) i casi riportati nella documentazione di gara 'a pena di esclusione' devono intendersi ricadere tra le cause tassative di esclusione previste dall'art 46 del d.Legisl. 163/2006 e quindi non sanabili con pagamento della sanzione;
- b) o, in alternativa, tra quelle sanabili col pagamento della sanzione prevista dal Bando di gara al punto 17.E in tal caso si prega di specificare come sia stata determinata la proporzionalità della sanzione rispetto alle diverse situazioni.

Si prega di fornire una puntuale individuazione della sanzione (esclusione immediata o regolarizzazione con pagamento della sanzione) per ogni comportamento previsto a pena di esclusione dal disciplinare di gara. In mancanza di tale specificazione (così come attualmente formulata), che soddisfa il principio di trasparenza e pari trattamento dei concorrenti, codesta impresa, e gli altri concorrenti, potranno subire l'arbitrio della commissione di gara nell'applicazione della relativa sanzione (esclusione o pagamento di sanzione) senza che ciò sia predeterminato in maniera chiara, condotta questa che si presta a falsare la regolarità della procedura in considerazione degli importi contrattuali così elevati e della rilevanza dell'oggetto della gara per il patrimonio culturale nazionale, nonché a impedire ai concorrenti la possibilità di avere certezza e contezza di ciò che rischiano prendendo parte a codesta procedura (sanzioni, esclusioni, escussioni di cauzione etc).

Si prega pertanto di chiarire se per ogni situazione prevista a pena di esclusione tale dicitura deve intendersi tassativamente applicabile o sia soggetta a regolarizzazione ex art. 38, paragrafo 2, o, nel caso in cui entrambe le possibilità si applichino di fornire uno specifico dettaglio per ciascuna situazione.

Risposta

La commissione di gara opererà nel rispetto della cornice normativa prevista dagli articoli 38, comma 2 bis e 46 del D.Lgs. 163/2006.

62) Domanda

Fermo restando che, in caso di partecipazione alla procedura di un consorzio stabile *ex art. 34* comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il consorzio può qualificarsi con requisiti posseduti in proprio ed in via diretta, si chiede conferma che sia ammesso, ai fini del raggiungimento delle soglie di fatturato specifiche necessarie per la qualificazione, l'avvalimento interno a favore del consorzio ad opera di una consorziata non designata all'esecuzione mediante appalti conseguiti da quest'ultima direttamente e pertanto evitando doppioni di fatturato.

Risposta

Non si conferma. Si precisa che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 del D.Lgs. 163/2006 e 277, comma 3, del D.P.R. 207/2010, il consorzio può ricorrere all'avvalimento interno da parte delle sole consorziate esecutrici ai fini della dimostrazione dei requisiti di fatturato specifico.

63) Domanda

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, vi chiediamo conferma se il termine di invio di richiesta chiarimenti debba considerarsi prorogato di 1 mese (rispetto al termine indicato al punto 5.4) del Disciplinare di gara.

Risposta

In conseguenza della proroga del termine di presentazione delle offerte di cui all'avviso pubblicato in data 9 ottobre 2015, il termine di invio delle richieste di chiarimenti si intende prorogato sino al 2 novembre 2015.

64) Domanda

In riferimento alla gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art. 101 del D.Lgs. n. 42/2004, con la presente si chiede di confermare che all'interno dell'Offerta tecnica è consentito l'utilizzo di fogli in formato A3 come equivalenti a due fogli formato A4.

Risposta

Si conferma che è possibile utilizzare fogli in formato A3 e considerarli come equivalenti a due fogli formato A4.

65) Domanda

Al fine di una corretta formulazione dell'offerta tecnico economica, con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento in riferimento alla risposta da Voi fornita al quesito n. 47. Nello specifico, nell'ipotesi di partecipazione a più lotti di un costituendo RTI tra un Consorzio di cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del D.lgs. 163/06 ed altra impresa, fermo restando la medesima composizione del Raggruppamento in adempimento a quanto disposto al paragrafo 2.1 del disciplinare di gara, si chiede conferma che il su menzionato consorzio possa indicare differenti cooperative esecutrici del servizio per ciascun lotto cui il RTI intende partecipare.

Risposta

Non si conferma. In caso di partecipazione a più lotti, l'obbligo dei raggruppamenti di presentarsi nella medesima composizione ai sensi del paragrafo 2.1 del Disciplinare di gara deve intendersi riferito a ciascun concorrente raggruppato e, quindi, con riferimento al presente quesito, anche al consorzio membro del RTI e alle consorziate indicate come esecutrici.

66) Domanda

Con riferimento a quanto prescritto dal disciplinare di gara -lettera g)- pagg. 19 e seguenti - non essendo specificata la durata che devono avere le cauzioni provvisorie da presentare in fase di partecipazione, si chiede conferma che le stesse debbano avere una validità di almeno 360 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Quanto sopra in considerazione del fatto che l'"Allegato 3- Offerta economica" prevede l'Impegno per li concorrente "a tenere ferma

l'offerta per un periodo non inferiore a 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della medesima"

Risposta

Come previsto al paragrafo 1.1 del Disciplinare di gara, si conferma che la durata della garanzia provvisoria da presentare in fase di partecipazione è fissata in 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

67) Domanda

Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di un consorzio ordinario di concorrenti già costituito, ex art. 34, lett. e), del d.lgs. n. 163/2006, il versamento della contribuzione ANAC di cui all'art. 2, lett. e) del disciplinare debba essere effettuato dalla società Individuata (seppure in senso atecnico) quale "capogruppo" del consorzio, così come affermato dall'ANAC con le faq nn. 16 e 17 relative all'argomento "contributi in sede di gara",

Risposta

Si conferma.

68) Domanda

Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 34, lett. e), del d.lgs. n. 163/2006 già costituito, non assuma rilievo al fine della partecipazione alla gara lo stato di attività risultante dal certificato della CCIAA del consorzio medesimo. Infatti, essendo il consorzio ordinario un cd. consorzio di scopo, costituito al fine della partecipazione alla procedura in oggetto, l'attività potrà essere avviata - e comunicata alla competente Camera di Commercio - solo in caso di aggiudicazione e di avvio, in concreto, del servizio.

Risposta

Si conferma. Resta inteso in ogni caso che le imprese costituenti il consorzio debbono svolgere attività inerenti l'oggetto dell'appalto.

69) Domanda

Si chiede conferma che - in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio ordinario di concorrenti ex art. 34, lett. e), del d.lgs. n. 163/2006 già costituito - un'impresa in possesso della SOA OG 11 class. II e dell'abilitazione di cui al DM 37/2008 per tutti gli impianti indicati all'art. I del medesimo decreto, nonché del requisito di fatturato specifico di cui alla colonna "C" in misura maggioritaria in senso relativo, la quale assuma la qualifica di capogruppo mandatario, possa limitarsi a svolgere unicamente i "servizi di manutenzione", eseguendo ovviamente i medesimi in misura maggioritaria così come previsto dall'art. 275, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Risposta

Si conferma.

70) Domanda

In analogia con quanto previsto a pag. 6 del disciplinare di gara con riguardo al soddisfacimento del requisito di cui all'art. 17.2. lettera b), punto (I) del Bando di gara ("nel caso di contratti aventi ad oggetto anche servizi non compresi tra quelli oggetto di gara, potrà essere considerata solo ed esclusivamente la quota parte del fatturato relativa ai servizi oggetto di gara"), si chiede conferma che al fine del soddisfacimento del requisito di cui all'art. 17.2. lettera b) punto (II) - colonna C del Bando di gara possa essere utilizzato il fatturato relativo alla manutenzione di impianti posti al servizio degli edifici (così come descritti al paragrafo 7.1 del Capitolato) realizzato nell'ambito di contratti aventi a oggetto anche servizi non compresi tra quelli oggetto di gara.

Risposta

Si conferma che, ai fini del soddisfacimento del requisito di fatturato di cui al punto 17.2 lettera b) punto (II) - colonna C del Bando di gara, ovvero fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti, potranno essere considerati anche i fatturati relativi a contratti aventi ad oggetto, oltre ai servizi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti (così come descritti al paragrafo 7.1 del Capitolato), anche servizi non compresi tra quelli oggetto di gara. Si precisa tuttavia che, in tale circostanza, ai fini del soddisfacimento del requisito sopra menzionato, potrà essere considerata solo ed esclusivamente la quota parte del fatturato relativa ai servizi oggetto di gara.

71) Domanda

Si chiede conferma che - In caso di partecipazione In raggruppamento temporaneo di imprese o In consorzio ordinario di concorrenti ex art. 34, lett. e), del d.lgs. n. 163/2006 già costituito - un'Impresa la quale assuma la qualifica di mandante, possa limitarsi a dichiarare nell'Allegato I -punto 11 -B) Il fatturato specifico concretamente speso al fini della partecipazione della gara. che sarà comprovato così come previsto a pag. 45 del disciplinare di gara, ancorché la stessa sia eventualmente In possesso di un fatturato superiore;

Risposta

Si conferma.

72) Domanda

Nel caso In cui un'Impresa concorrente priva del requisito di cui all'art. 17.2 lettera b) punto (II)- colonna C del Bando di gara, ricorra per il soddisfacimento dello stesso all'avvalimento di due (o più) Imprese ausiliarie per le quali non coincidono gli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando, si chiede conferma che Il fatturato complessivo utilizzabile attraverso gli avvalimenti sia comunque quello che ogni singola Impresa ausiliaria ha maturato nel rispettivi ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando.

Alla luce di quanto sopra si chiede conferma della correttezza della seguente ipotesi:

Impresa ausiliaria 1	ultimi due esercizi approvati alla data di pubblicazione bando 2012 e 2013	Fatturato 2012 € 1.000.000	Fatturato 2013 € 2.000.000	
Impresa ausiliaria 2	ultimi due esercizi approvati alla data di pubblicazione bando 2013 e 2014		Fatturato 2013 € 500.000	Fatturato 2014 € 1.000.000
Totale fatturato specifico oggetto di avvalimento utilizzabile dall'impresa concorrente € 4.500.000				

Risposta

Si chiarisce che, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 17.2 b) del Bando di gara, sono rilevanti gli ultimi due esercizi finanziari approvati, nel rispetto dei termini di legge, alla data di pubblicazione del Bando medesimo.

73) Domanda

Si chiede conferma che, In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 34, lett. e), del d.lgs. n. 163/2006 già costituito, la quota di partecipazione del soci al capitale sociale del consorzio è indipendente dalle percentuali di esecuzione del servizi/forniture del singoli soci che saranno Indicate nell'Allegato 1 -Dichiarazione necessaria-. A tal fine si chiede se tale percentuale di esecuzione è da riportare nell'atto costitutivo del Consorzio.

Risposta

Fermo il rispetto delle prescrizioni dettate dalla *lex specialis* di gara per i consorzi ordinari di concorrenti, si conferma che non necessariamente deve sussistere una corrispondenza tra quota di partecipazione delle consorziate al consorzio e quote di esecuzione.

La percentuale di esecuzione dei servizi/forniture potrà essere riportata nell'Atto costitutivo del Consorzio, ferma restando la necessaria indicazione nell'Allegato 1 – Dichiarazione necessaria.

Ing. Luigi Marroni
(L'Amministratore Delegato)